

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Formazione, codice fiscale/P.IVA 02772010878, con sede in Catania, P.zza Università n. 2, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Francesco Priolo,
(di seguito denominata *UNIVERSITÀ*);

CON

Il Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per l'Istruzione degli Adulti in Sicilia al quale afferisce l'intera rete regionale dei CPIA, con sede in Caltanissetta, Viale Regina Margherita, n. 26, Cod. Fisc. 92063460858 qui rappresentata da Giovanni Bevilacqua, in qualità di Dirigente Scolastico Presidente del CRRSeS per l'Istruzione degli Adulti, al quale afferiscono i CPIA della Regione Sicilia diffusi territorialmente in tutta la Regione con Punti di erogazione dislocati nei vari Comuni del territorio, così come previsto dal DA n. 1041/2015 e ss.mm.ii.,

E CON

La RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente, con sede in Genova, c/o Studio Angela Negri, Piazza della Vittoria 14/24 – 16123, Cod. Fisc. 95155320104, qui rappresentata da Laura Formenti, in qualità di Presidente;
(di seguito denominati "i contraenti")

di seguito collettivamente definiti "le Parti", singolarmente "la Parte";

PREMESSO

che i contraenti condividono lo scopo di:

- promuovere l'istruzione degli adulti (IDA), la formazione permanente e l'occupabilità;



- realizzare attività di ricerca e sperimentazione finalizzate alla messa a punto di procedure e strumenti per la piena attuazione del nuovo ordinamento del sistema di istruzione degli adulti (DI 1.2.3.215) con particolare riferimento alla validazione delle competenze comunque acquisite e della certificazione dei crediti formativi per la personalizzazione dei percorsi e la mobilità tra i sistemi formativi e di istruzione;
- l'implementazione del Piano di Garanzia delle Competenze in riferimento ai curricula IDA;
- promuovere il raccordo tra la Rete Regionale dei CPIA afferente al CRRSeS con le università, enti e singoli soggetti, attivi in Italia e in Europa, impegnati nel promuovere l'Apprendimento Permanente nell'istruzione, educazione e formazione degli adulti attraverso attività di sensibilizzazione, networking, collaborazione con reti ed enti, formazione, ricerca e terza missione;
- svolgere, in collaborazione con l'Università di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Formazione, attività di studio e di ricerca, connesse con la terza missione, nel settore dell'istruzione ed educazione degli adulti (IDA ed EDA), della didattica, progettazione e valutazione dei processi di insegnamento/apprendimento rivolti ad adulti, delle organizzazioni scolastiche e del sistema formativo, della valutazione d'impatto dei processi formativi nei territori, nel mondo del lavoro e nella società civile, dell'intervento sulla marginalità e sull'istruzione/educazione come risorse per superare le barriere all'inclusione e alla partecipazione sociale;
- instaurare una collaborazione tra i contraenti al fine di svolgere attività di studio, ricerca e sperimentazione connesse con la formazione del personale coinvolto, nell'ambito delle Reti Territoriali di Servizio e della costituenda Rete Territoriale

per l'Apprendimento Permanente;

- elaborare metodologie e strumenti (anche tramite le nuove tecnologie) per favorire l'attuazione del nuovo ordinamento dell'IdA anche nelle sedi carcerarie, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra MIUR e Ministero della Giustizia del 26.054.2016;

- elaborare e realizzare progetti educativi sui temi dell'integrazione e dell'inclusione, finalizzati all'occupabilità, anche mediante l'utilizzo delle ICT nella didattica, con particolare riferimento alle applicazioni ordinamentali, come FAD e aula Agorà, nonché nei percorsi di Didattica Digitale Integrata;

- promuovere la stipula di accordi quadro e collaborazioni scientifiche, nonché implementare le partnership sul territorio con gli istituti e gli enti di formazione e di istruzione a fini di ricerca, educativi e formativi;

- collaborare nelle attività promosse dal Centro di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo della Sicilia, con sede a Caltanissetta, presso il CPIA Caltanissetta ed Enna e nelle iniziative promosse a livello nazionale dalla Rete dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (CRRS&S).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

I contraenti convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nei settori dell'Istruzione degli Adulti (IDA) e dell'Educazione degli Adulti (EDA) al fine di promuovere ricerche e sperimentazioni relative a:

- partecipare a bandi per la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e formazione finalizzati alla messa a punto di procedure, modelli e buone pratiche nel campo dell'apprendimento permanente, della formazione per il lavoro, dell'attuazione del piano per la garanzia delle competenze degli adulti, nonché dell'orientamento e dell'identificazione, valutazione e attestazione delle competenze e conseguente certificazione dei crediti formativi;
- co-progettare iniziative di aggiornamento e formazione rivolte agli insegnanti che operano nei CPIA, su temi quali l'apprendimento degli adulti (con particolare riferimento alle teorie andragogiche e dell'apprendimento trasformativo), la personalizzazione dei piani di studio e dei processi di insegnamento/apprendimento, l'uso delle ICT nella didattica, l'implementazione dei processi di miglioramento continuo, ecc.
- organizzare e realizzare tirocini, stage rivolti al personale della scuola e ai laureandi;
- sperimentare forme congiunte di ricerca-formazione-lavoro, anche nell'alta formazione (ad esempio Master e Dottorati Executive destinati anche al personale scolastico);
- Sperimentare progetti innovativi nel campo dell'istruzione e dell'educazione degli adulti secondo quanto previsto anche dalle Raccomandazioni dell'UE sulle Competenze chiave per l'apprendimento permanente (22.05.2018);
- Elaborare linee-guida e strumenti per il raccordo dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per l'implementazione del sistema formativo integrato;
- Condividere e attuare protocolli per la validazione degli strumenti elaborati in occasione delle attività di ricerca e sperimentazione per favorire la loro trasferibilità, previo adattamento, in vari contesti.

Le parti di comune accordo e congiuntamente definiranno i protocolli di lavoro nell'attuazione del programma di studio e di ricerca ed effettueranno la valutazione dei risultati del programma stesso.

Il programma di studio e di ricerca, da elaborare secondo il modello di cui all'Allegato Tecnico alla presente convenzione (Allegato A), definisce gli obiettivi e gli scopi del progetto, le proprietà e le applicazioni da ricercare e verificare.

Le attività oggetto della collaborazione si concluderanno con la predisposizione, a cura delle Parti, di una relazione sui risultati conseguiti.

Articolo 2 bis - Attività didattiche

In virtù della presente convenzione, i Contraenti contribuiranno allo svolgimento di attività didattiche dell'Università nell'ambito del settore di ricerca di cui all'art. 2.

A tale scopo i contraenti si renderanno disponibili per:

- mettere a disposizione competenze per la didattica dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi di Perfezionamento e dei Master dell'Università;
- favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage formativi, di tirocini, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborare affinché le competenze dei laureati nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro;
- favorire e promuovere le iniziative di formazione che consentono l'accesso a studenti, personale docente e ricercatori dell'Università, nelle proprie strutture al fine di promuovere l'integrazione della formazione accademica e professionale di studenti, specializzandi e dottorandi nel settore specifico, secondo le concrete circostanze.

Detto contributo dei contraenti nello svolgimento di attività didattiche dovrà avvenire

nel rispetto dei rispettivi Regolamenti vigenti in materia.

Le parti potranno altresì organizzare seminari, conferenze, incontri su temi specifici.

Articolo 3 – Responsabili scientifici della convenzione

L'Università indica quale responsabile scientifico della collaborazione la Prof.ssa Roberta Piazza, Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania.

La rete CPIA indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione il Dott. Giovanni Bevilacqua.

La RUIAP indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione la Prof.ssa Laura Formenti.

Gli stessi daranno vita ad un comitato scientifico del quale faranno parte docenti e Dirigenti della Rete Regionale dei CPIA.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata.

Articolo 4 - Strutture, attrezzature e risorse

messe a disposizione delle attività Studio, Ricerca e Sperimentazione

Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione i contraenti metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature e il personale necessari, secondo le proprie disponibilità.

Le attività di ricerca e consulenza che prevedono la partecipazione di esperti saranno regolate da specifici contratti ai sensi dei rispettivi regolamenti che disciplinano i rapporti tra Istituzione scolastica o Università e i soggetti pubblici e privati italiani e/o internazionali per attività di ricerca e valorizzazione.

Articolo 5 – Segretezza

Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano di carattere riservato e

qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, "informazioni confidenziali").

Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali.

I contraenti si impegnano a:

- mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca;
- assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca.

Le parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca e il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Articolo 6 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa e inventiva dei risultati del

programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici di cui al precedente art. 3, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del know-how preesistente dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni a essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente. Resta inteso che le parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Articolo 7 – Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 della

presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali e internazionali.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante e hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Articolo 8 - Uso del nome e/o logo delle parti

Ogni parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Articolo 9 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti contraenti.

Nel caso di realizzazione di specifici piani di formazione, ricerca e sperimentazione,

si farà riferimento a specifici fondi assegnati dal MI o da altri soggetti pubblici e/o privati secondo le finalità previste. L'individuazione degli esperti da coinvolgere avverrà secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia (Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; DA Regione Sicilia n. 7753/2018).

Articolo 10 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

L'Università potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Il contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 11 – Salute e Sicurezza del lavoro

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che l'ente ospitante:

Nel caso di attività in presenza dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a Informazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto;
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso;
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza

di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Nel caso di attività a distanza dovrà in ogni caso provvedere a: fornire la necessaria informazione su procedure, piattaforme, informazioni sulla privacy, sulla base di quanto previsto dal testo unico per la privacy, così come adeguato al GDPR 679/2016 dal DI n. 101/2018.

Articolo 12 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Articolo 13 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 14- Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come adeguato dal DI n. 101/2018 al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Articolo 15 – Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Caltanissetta.

Articolo 16 - Registrazione e spese

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 17 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla Convenzione potranno essere indirizzate:

se all' Università:

- per comunicazioni amministrative:
 - pec: **PROTOCOLLO@PEC.UNICT.IT**

se alla RUIAP:

- peo: **rete.ruiap@gmail.com**
- pec: [la RUIAP non ha pec]

se al CRRSeS:

- peo: **clmm04200b@istruzione.it**
- pec: **clmm04200b@pec.istruzione.it**

Letta, approvata, sottoscritta.

CALTANISSETTA, data della firma digitale

CRRSeS – Rete Regionale CPIA

Prof. Giovanni Bevilacqua

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Dipartimento di Scienze della Formazione

Il Legale Rappresentante

Prof. Francesco Priolo

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

RUIAP

Il Presidente

Dott.ssa Laura Formenti

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005